

LEGGE 31 ottobre 2011 n. 187 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 267). - *Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

ARTICOLO N.1

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'».

ARTICOLO N.2

Art. 2

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' abrogato.

ARTICOLO N.3

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.